



## LO STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI (ASSOENOLOGI)

È STATO ALL'UNANIMITÀ APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, SVOLTASI A MILANO IL 6 FEBBRAIO 2009. PER UNA PIÙ RAZIONALE GESTIONE CONTABILE E FISCALE, NEL 1973 L'ASSOENOLOGI VENNE ORGANIZZATA IN SOCIETÀ COOPERATIVA. DA ALLORA LO STATUTO SOCIALE È STATO MODIFICATO SETTE VOLTE E PIÙ PRECISAMENTE NEL: 1977, 1989, 1991, 1999, 2002, 2004 E 2009.

### DENOMINAZIONE – SEDE DURATA SCOPI

#### ARTICOLO 1

È costituita con sede a Milano una società cooperativa denominata: "Associazione enologi enotecnici italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi società cooperativa" – per brevità "Assoenologi società cooperativa" .

#### ARTICOLO 2

L'Assoenologi ha durata fino al 31/12/2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

#### ARTICOLO 3

L'Assoenologi si propone, senza fini di lucro e nel rispetto del principio della mutualità, la tutela professionale dell'enologo e dell'enotecnico e dei tecnici del settore vitivinicolo in generale sotto il profilo sindacale, etico, giuridico ed economico, e di rappresentare la categoria a tutti i livelli. L'Assoenologi si propone inoltre l'acquisizione, a qualsiasi titolo e forma, degli immobili e attrezzature necessari per l'esercizio sociale. Ha quindi per oggetto:

- promuovere l'aggiornamento tecnico dei soci con pubblicazioni, convegni, seminari e altri mezzi idonei;
- tener desto lo spirito associativo e di

solidarietà fra gli enologi e gli enotecnici e tecnici vitivinicoli con incontri, riunioni, convegni e similari;

c) la pubblicazione di un periodico, dal nome "L'Enologo", che costituisce l'organo di stampa ufficiale dell'Assoenologi ed eventualmente altre iniziative editoriali e di comunicazione anche mediatrice;

d) svolgere tutte quelle altre attività o iniziative che si ritengono necessarie all'interesse mutualistico dei soci;

e) attivare domini e siti internet per fornire informazioni nell'area vitivinicola e svolgere attività editoriali;

f) svolgere attività di commercio elettronico di documentazione, studi tecnici, ricerche di mercato, normative e quant'altro nel settore vitivinicolo;

g) promuovere e costituire una camera arbitrale e organi di conciliazione a norma delle leggi vigenti;

h) L'Assoenologi si propone di operare per il miglioramento e la tutela della produzione vitivinicola nazionale e per la sua valorizzazione e diffusione in Italia e all'estero mediante:

- lo studio dei problemi vitivinicoli nazionali e internazionali, al fine di sottoporre agli organismi competenti soluzioni che rappresentino l'espressione della categoria per la più proficua collaborazione atta a conseguire gli scopi del presente articolo;

- la collaborazione per il migliora-

mento dell'istruzione e sperimentazione viticolo-enologica;

- l'assistenza tecnica alle aziende vitivinicole, anche con attività volte alla formazione professionale del personale del settore vitivinicolo;

- l'organizzazione di concorsi enologici e la formazione di commissioni tecniche per la valutazione organolettica dei vini;

- l'attuazione di iniziative volte a conseguire il miglioramento dell'educazione enologica del consumatore e ogni altra attività avente per scopo il progresso della produzione viticolo-enologica nazionale. L'Assoenologi può operare anche con terzi.

Al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Assoenologi potrà istituire sezioni, disciplinate da apposito regolamento predisposto dagli amministratori e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

L'Assoenologi potrà pure svolgere, nei limiti della legge, qualsiasi altra operazione complementare e accessoria ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche promuovendo organismi nazionali e internazionali aventi analoghe finalità nel settore vitivinicolo o aderendo a organismi esistenti, in campo sia nazionale che internazionale, aventi le stesse finalità.

### SOCI

#### ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci i cittadini italiani, enologi aventi il titolo di cui alla legge 10 apr-

ile 1991 n. 129 e successivi adeguamenti, nonché le persone in possesso del diploma di enotecnico o di perito agrario specializzato in viticoltura ed

enologia o di laurea in viticoltura ed enologia, che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno un anno nel settore vitivinicolo,



dalla data del conferimento del titolo di studio. Sono soci anche tutti coloro che già fanno parte dell'Assoenologi alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

#### ARTICOLO 5

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio delibera il consiglio di amministrazione, il quale è tenuto a precisare le ragioni di un'eventuale reiezione della domanda, entro sessanta giorni dal parere consultivo espresso dalla sezione per territorio competente, a norma del regolamento sul funzionamento delle sezioni.

Il parere della sezione deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta fatta del candidato.

L'ammissione diventa operante previo versamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è determinato annualmente dal consiglio di amministrazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, nonché con la sottoscrizione di almeno una azione di Euro 25,00 (venticinque/00).

I soci sono obbligati a versare l'importo delle azioni sottoscritte e un contributo annuale, determinato dall'assemblea, per la copertura degli oneri di gestione. Il socio ha altresì il dovere di partecipare alla vita sociale, nonché di rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti che sono approvati dagli organi competenti a norma del presente Statuto.

#### ARTICOLO 6

Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dalla legge. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma dell'articolo 2532 del cc, legittimino il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Assoenologi. Il socio che recede non potrà pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di tassa di ammissione.

#### ARTICOLO 7

Il consiglio di amministrazione potrà escludere il socio, secondo le disposizioni dell'articolo 2533 del Codice civile,

che sia stato condannato in via definitiva per sofisticazione di prodotti del settore vitivinicolo; che abbia violato le norme dello Statuto e dei regolamenti associativi; che per qualsiasi motivo abbia costretto l'Assoenologi ad atti legali per ottenere il soddisfacimento dei suoi obblighi verso la cooperativa; che abbia pregiudicato in modo grave gli interessi morali e materiali dell'Assoenologi; che si sia reso colpevole di atti disonoranti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato.

#### ARTICOLO 8

Il socio escluso non potrà pretendere la restituzione di quanto versato. Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione e dietro versamento di una quota di ammissione tripla rispetto a quella in vigore, che dovrà essere corrisposta con il versamento di eventuali quote residue di morosità.

### PATRIMONIO SOCIALE

#### ARTICOLO 9

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale riserva straordinaria;
- d) da eventuali contributi versati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,

comprese liberalità e donazioni, da persone o enti, soci e non soci, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;

- e) da ogni altra riserva costituita per coperture di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

#### ARTICOLO 10

Le riserve non sono ripartibili fra i soci

durante l'esistenza dell'Assoenologi. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno, né cedute ad altri soci.

Ai sensi dell'articolo 2346 comma 1 del Codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel Libro soci.

### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### ARTICOLO 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale. L'eccedenza attiva di bilancio, calcolata secondo corretti principi contabili, sarà così ripartita:

- a) alla riserva legale, nella misura non

- inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) l'eventuale quota a riserva straordinaria;

- e) l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.

Viene esclusa l'attribuzione di dividendi ai Soci cooperatori.

In deroga a quanto sopra l'assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.



## RISTORNI

### ARTICOLO 12

Il vantaggio mutualistico dei soci può venire determinato come risparmio di spesa, applicando una riduzione del costo dei beni e servizi acquistati dai

soci nel momento dello scambio mutualistico attuato con il socio stesso. In questo caso la cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ne determinerà l'esatto

ammontare in proporzione al valore e alla quantità dei beni e servizi acquistati dal socio nel corso dell'esercizio stesso.

## ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA

### ARTICOLO 13

#### Assemblea generale

L'assemblea generale dei soci si radunerà almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro 120 giorni (centoventi) dalla chiusura di ciascun esercizio.

Essa potrà essere convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, osservate le modalità di convocazione di cui all'articolo 16 del presente Statuto e in base al regolamento elettorale in vigore al momento della convocazione. L'assemblea può essere convocata, in sede sia ordinaria che straordinaria, quante volte il consiglio di amministrazione ritenga utile all'Assoenologi. Essa dovrà essere convocata quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un decimo di tutti i voti spettanti ai soci, oppure su domanda del collegio sindacale, qualora nominato, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Qualora il numero dei soci sia superiore a 3000 (tremila) e comunque si veri-

fichino le condizioni di cui all'articolo 2540 CC, comma 2, l'assemblea generale è formata dai delegati eletti fra i soci dalle assemblee separate convocate ai sensi del presente Statuto e del regolamento elettorale in vigore al momento della convocazione.

#### Assemblee separate

Le assemblee separate eleggono, con modalità stabilite dal regolamento elettorale, e con il sistema proporzionale, un delegato ogni 10 (dieci) soci intervenuti di persona in assemblea separata.

Se il numero dei votanti non è un esatto multiplo di dieci, e il resto supera i cinque, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Nessun delegato eletto può ricevere deleghe.

I delegati devono essere eletti fra i soci ed essere presenti di persona nelle assemblee separate.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso

parte alle assemblee separate.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale è unico anche nel caso di convocazione delle assemblee Separate e nel caso di convocazione di queste ultime dovrà riportare sia le date e i luoghi delle convocazioni delle assemblee separate, sia quelle dell'assemblea generale, da tenersi almeno un giorno dopo l'ultima assemblea separata.

Le assemblee separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, ma votano per la nomina dei delegati.

### ARTICOLO 14

Quando siano legalmente costituite, le assemblee generali ordinarie e straordinarie rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

## COMPETENZE E QUORUM ASSEMBLEARI

#### Assemblea generale e assemblee separate

### ARTICOLO 15

L'assemblea generale ordinaria è convocata per:

- discutere, modificare e approvare il bilancio;
- la nomina degli amministratori e del collegio sindacale se obbligatorio;
- trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

Le assemblee separate sono convocate in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea generale e le assemblee separate in forma ordinaria sono valide

quando in prima convocazione sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea Straordinaria è convocata per decidere sulle materie previste dall'articolo 2365 del cc.

L'assemblea generale straordinaria e le assemblee separate in forma straordinaria deliberano validamente in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai soci e in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a mag-

gioranza assoluta dei presenti.

Quando si tratta di deliberare su modifiche dello Statuto o sullo scioglimento anticipato dell'Assoenologi, la maggioranza dovrà essere dei due terzi dei soci presenti.

Sono salvi i casi particolari in cui la legge richieda inderogabilmente diverse e specifiche maggioranze.

### ARTICOLO 16

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale è unico anche nel caso di convocazione delle assemblee separate e nel caso di convocazione di queste ultime l'avviso dovrà riportare sia le date e i luoghi delle convocazioni



delle assemblee separate, sia quella dell'assemblea generale, da tenersi al meno un giorno dopo l'ultima assemblea separata.

L'avviso di convocazione delle assemblee, unitamente all'ordine del giorno, verrà comunicato ai soci mediante lettera inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza, nonché mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sull'organo ufficiale di stampa dell'Assoenologi.

#### ARTICOLO 17

Le assemblee generali sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal

vicepresidente in ordine di anzianità di incarichi o, in caso di loro impedimento o assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Fungerà da segretario il direttore dell'assoenologi o, in caso di suo impedimento, altra persona designata dall'assemblea.

Le assemblee separate sono presiedute dal consigliere di amministrazione in carica rappresentante il territorio; in caso di più amministratori, in ordine di anzianità di incarico; in caso di loro impedimento o assenza da un socio nominato dall'assemblea. Fungerà da segretario il direttore dell'assoenologi o in caso di suo impedimento altra persona designata dalla direzione centrale e approvata dall'assemblea. Il ver-

bale firmato dal presidente e dal segretario verrà rimesso, a cura di quest'ultimo, al presidente dell'assemblea generale.

#### ARTICOLO 18

Nell'assemblea generale le votazioni si fanno per alzata di mano salvo che venga richiesto il voto per scheda nominativa dalla maggioranza dei soci presenti. Delle delibere delle assemblee generali sarà redatto regolare verbale che sarà firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Per le assemblee separate le modalità sono previste dal regolamento elettorale.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione è composto da 18 (diciotto) a 30 (trenta) membri nominati tra i soci dall'assemblea generale che ne determina il numero. La ripartizione dei posti nel consiglio dovrà essere fatta tenendo conto del numero delle assemblee Separate e della consistenza numerica di ciascuna di esse, secondo le seguenti modalità:

- a) n. 1 consigliere scelto tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica non superi le 200 unità;
- b) n. 2 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica sia compresa fra le 201 e le 400 unità;
- c) n. 3 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica superi le 400 unità.

Le consistenze sopra citate devono essere calcolate sul numero dei soci regolarmente iscritti in regola con le contribuzioni sociali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si dovrà provvedere al rinnovo del consiglio di amministrazione.

Qualora il numero delle assemblee Separate divenga tale da non consentire la distribuzione dei posti dei consiglieri secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere convocata l'assemblea per l'adeguamento del numero massimo dei consiglieri.

I consiglieri nominano nella loro prima riunione dopo l'assemblea, tra gli stessi componenti del consiglio, il presidente e i due vicepresidenti.

Il segretario delle singole riunioni del consiglio di amministrazione per la stesura del verbale è il direttore dell'assoenologi o, in caso di suo impedimento o assenza, altra persona nominata dal consiglio stesso.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono venire eletti per un numero di mandati triennali consecutivi superiori a cinque.

#### ARTICOLO 20

Il consigliere nazionale che per tre volte consecutive non dà comunicazione scritta della propria impossibilità ad intervenire alla riunione del consiglio di amministrazione viene considerato dimissionario.

#### ARTICOLO 21

Il consigliere ha diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, dietro presentazione di documenti fiscalmente validi.

#### ARTICOLO 22

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni volta che egli lo creda necessario, o quando ciò sia richiesto da almeno un quinto dei

consiglieri o dal collegio sindacale se nominato. Esso potrà riunirsi presso la sede sociale o altrove. L'avviso di convocazione sarà inviato per lettera raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima, salvo casi di urgenza. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo, ora e argomento/i da trattare.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dagli intervenuti. A parità di voti palesi, prevale quello del presidente. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

#### ARTICOLO 23

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente in ordine di anzianità di incarichi, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Assoenologi anche in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, periti ed arbitri. Il Presidente assume anche l'incarico di Presidente del periodico che costituisce l'organo ufficiale di stampa dell'Assoenologi nominandone il direttore responsabile.

#### ARTICOLO 24

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Assoenologi, che non



siano di esclusiva spettanza dell'assemblea, senza eccezioni di sorta; segnatamente ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore attribuendogli qualifica, mansioni e poteri.

Il consiglio di amministrazione delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, sulla convocazione dell'assemblea. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di compromettere e transigere in via arbitrale di amichevole composizione, eccettuato che per azioni di responsabilità, per opposizione contro deliberazioni illegali del-

l'assemblea; di ricorrere in Cassazione; di contrarre mutui attivi e passivi; di costituire società o associazioni; di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso le banche, gli uffici del debito pubblico, del Tesoro, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Il consiglio ha la facoltà di delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, di nominare procuratori stabilendone le mansioni, le eventuali cauzioni e retribuzioni e di delegare loro anche l'uso della firma sociale.

#### ARTICOLO 25

Il presidente e i due vicepresidenti costituiscono il comitato di presidenza dell'Assoenologi che, su incarico del consiglio di amministrazione, valuta, istruisce o decide sugli argomenti demandati dallo stesso consiglio di amministrazione. segretario del comitato di presidenza è il direttore di Assoenologi.

Il comitato di presidenza non ha diritto al rimborso spese.

Il comitato di presidenza si può riunire anche in audio o videoconferenza purché sia garantito l'intervento di tutti e la verbalizzazione a cura del segretario che affianca il presidente.

### COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

#### ARTICOLO 26

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea generale e agisce a norma degli articoli 2397 e seguenti del cc. Il

collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

#### ARTICOLO 27

In assenza del collegio sindacale,

ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis comma 1 del cc.

### DIREZIONE

#### ARTICOLO 28

Il direttore è responsabile verso il presidente e il consiglio di amministrazione del suo operato e di quello dei dipendenti per la conduzione di Assoenologi.

Egli deve pertanto:

- rendere esecutive le delibere del consiglio di amministrazione;
- programmare e coordinare le attività centrali dell'Assoenologi relazionando ai consiglieri unitamente all'invio degli avvisi di convocazione del

consiglio di amministrazione sulle proposte di discussione, in relazione all'ordine del giorno;

c) far conoscere ai soci attraverso l'organo ufficiale di stampa dell'Assoenologi l'attività dell'associazione di cui assume la direzione editoriale;

d) mantenere i contatti con i vertici delle sezioni e con i consiglieri nazionali che a loro volta terranno i contatti con gli associati;

e) curare le relazioni pubbliche, mantenendo vivo l'interesse della pubblica

opinione per le attività e i problemi della categoria;

f) Essere il responsabile del personale e agire in forza della delega attribuitagli dal consiglio;

g) curare l'amministrazione dell'Assoenologi, adottando una contabilità oculata e una corretta tenuta dei libri sociali;

h) organizzare le manifestazioni nazionali, eventualmente in collaborazione con la/le sezione/i per territorio competente.

### REGOLAMENTI

#### ARTICOLO 29

L'Assoenologi disciplina il proprio funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti interni, salvaguardando altresì la dignità e la professionalità dei soci mediante l'adozione di un "Codice deontologico".

Al fine di migliorare il livello di tutela dell'utenza e per favorire una maggiore trasparenza del rapporto tra professionista e cliente, l'Assoenologi adotta

una serie di parametri di valutazione orientativi, con riferimento alle prestazioni professionali, denominata "Tariffario professionale di orientamento".

Considerata la sua funzione nazionale, l'Assoenologi, allo scopo di un miglior conseguimento delle finalità statutarie e per inserirsi con maggiore efficacia nella realtà vitivinicola locale, adotta un apposito regolamento per

costituire e rendere operativi nuclei periferici di attività, denominati sezioni di Assoenologi. Esse non godono di autonomia giuridica ed economica, ma hanno unicamente funzione operativa secondo quanto stabilito dal "regolamento delle sezioni".

L'Assoenologi disciplina il funzionamento delle assemblee tramite un apposito "regolamento elettorale".



## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 30

In caso di scioglimento dell'Assoenologi, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

### ARTICOLO 31

A norma dell'articolo 2514 cc la cooperativa deve rispettare:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di

due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, comunque esclusi dal precedente articolo 11;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento dell'Assoenologi, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto

il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge per le cooperative rette con principi della mutualità agli effetti tributari e per le società per azioni.

## IL REGOLAMENTO DELLE SEZIONI CHE DISCIPLINA LA VITA E IL FUNZIONAMENTO DELLE NOSTRE SEDI PERIFERICHE

IL DECRETO LEGISLATIVO 6/2003 STABILISCE CHE OGNI ATTIVITÀ OPERATIVA INSERITA NELLO STATUTO SOCIALE DEBBA RISPETTARE UNA PRECISA PROCEDURA. QUESTO VALE IN PARTICOLAR MODO PER LE SEZIONI, CHE LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE NON PREVEDE E CHE L'ASSOENOLOGI HA INSERITO FACENDONE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO ATTO A DISCIPLINARLE, NEGLI ASPETTI PROPOSITIVI, OPERATIVI E GESTIONALI, FISSANDONE COMPITI, MANSIONI E RESPONSABILITÀ.

## SOSTITUISCE IN PARTE IL REGOLAMENTO INTERNO

### ARTICOLO 1

A norma dell'articolo 29 dello Statuto sociale, l'Assoenologi disciplina il funzionamento delle sezioni secondo il presente regolamento.

### ARTICOLO 2

Considerata la funzione nazionale dell'Assoenologi, allo scopo di un miglior conseguimento delle finalità statutarie e per inserirsi con maggior efficacia nella realtà vitivinicola locale, può costituire dei nuclei periferici di attività, denominati "Sezioni" dell'Associazione Enologi Enotecnici italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi o più brevemente "Assoenologi - Sezione..."

Detti nuclei non godono di autonomia giuridica ed economica, ma hanno unicamente funzione operativa secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

### ARTICOLO 3

Le sezioni si costituiscono e possono essere sciolte dall'assemblea generale su proposta del consiglio di amministrazione.

Posteriormente alla data del 31/12/1988 la costituzione di nuove sezioni è subordinata al fatto che a ognuna di esse aderisca un numero non inferiore ai 100 associati.

### ARTICOLO 4

Il territorio della sezione corrisponde a quello regionale o provinciale e deve essere coincidente con quello delle assemblee separate.

Ciascuna sezione raggruppa i soci ivi residenti. I soci dipendenti o proprietari possono iscriversi in deroga al riferimento della residenza nella sezione competente per l'area in cui l'azienda ha la sede.

I soci liberi professionisti appartengo-

no alla sezione competente secondo il luogo di residenza.

I soci residenti all'estero sono raggruppati nella sezione in cui l'Assoenologi ha la sede legale.

### ARTICOLO 5

Ogni Sezione è gestita da un Comitato composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

Questo è eletto dall'assemblea dei soci della sezione medesima che, convocata dalla sede centrale e presieduta dal presidente nazionale o da un suo delegato, fisserà anche l'esatto numero dei componenti dello stesso.

Il comitato, in occasione della sua prima riunione, nominerà, fra i suoi componenti, un presidente, uno o due vicepresidenti e un segretario. Il presidente deve essere un componente del consiglio di amministrazione.



#### ARTICOLO 6

L'assemblea per il rinnovo del comitato viene convocata in unica seduta attraverso lettera inviata dalla sede centrale di Milano per posta ordinaria almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo, indirizzo della sede di riunione e l'ordine del giorno fissato dal presidente della sezione uscente previo accordo con la direzione nazionale.

L'assemblea, riunita in unica convocazione, è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

#### ARTICOLO 7

L'assemblea di cui all'articolo 6 nominerà n. 3 scrutatori i quali verificheranno la regolarità:

- a) dei soci;
- b) delle schede;
- c) delle graduatorie finali.

Le votazioni vengono fatte con scheda nominativa fornita dalla sede centrale dell'Assoenologi, fatto salvo che la maggioranza dei presenti richieda la votazione per voto palese. In caso di voto su scheda, detta scheda, su carta intestata Assoenologi, dovrà contenere i dati di convocazione, nonché un numero di spazi vuoti da uno a quindici.

Sulla scheda di votazione sarà riportato, secondo l'ordine alfabetico, un elenco massimo di quindici nomi proposto dal comitato di sezione uscente, recante accanto a ogni nominativo una riga con spazio bianco.

Le candidature proposte in assemblea dovranno essere scritte su un ampio tabellone.

La votazione avverrà confermando i nomi proposti dal comitato uscente o sostituendo i medesimi con altri, nel numero massimo stabilito dall'assemblea.

Saranno invalidate le schede che porteranno un numero di proposte superiore a quello stabilito dall'assemblea e non saranno considerati i nominativi incompleti perché carenti dell'esatta indicazione del nome e del cognome.

#### ARTICOLO 8

Possono essere votati solo associati appartenenti alla sezione.

Hanno diritto al voto solo i soci che

dimostrino di aver totalmente soddisfatto ogni obbligo contributivo pregresso, compreso quello relativo all'ultimo esercizio.

#### ARTICOLO 9

Il presidente della sezione è responsabile in prima persona dell'operato della sezione stessa verso il consiglio di amministrazione dell'Associazione enologi enotecnici italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi.

#### ARTICOLO 10

Il comitato di sezione ed il suo presidente durano in carica fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si provvederà al rinnovo del consiglio di amministrazione.

In caso di morte o dimissioni di uno o più membri del comitato di sezione, il comitato stesso provvederà alla cooptazione del o dei sostituti, e questa dovrà essere ratificata in occasione della prima riunione dell'assemblea dei soci della sezione.

#### ARTICOLO 11

Il presidente, il/i vicepresidente/i, il segretario e i rimanenti componenti del comitato di sezione sono rieleggibili. Non possono venire eletti per un numero di mandati triennali consecutivi superiori a cinque.

#### ARTICOLO 12

Il comitato di sezione, se chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto dal consiglio di amministrazione che entro tre mesi dispone dell'assemblea di sezione.

#### ARTICOLO 13

Il consiglio di amministrazione stabilisce il calendario delle assemblee di sezione.

La direzione con il presidente di sezione, almeno venti giorni prima concorderà il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno in concomitanza con l'assemblea separata.

Scopo di queste assemblee è quello di

discutere la linea operativa della sezione e rendere conto della gestione della sezione stessa, nonché per informare i soci sugli indirizzi e le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione.

A detta assemblea dovrà essere invitato il presidente nazionale che, in caso di impedimento, delegherà un suo incaricato.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente nazionale o da un suo delegato.

#### ARTICOLO 14

Il comitato di sezione si esprime su quanto a esso riservato dagli articoli 10 e 11 del regolamento elettorale.

Il comitato di ciascuna sezione propone i candidati per la corrispondente assemblea separata.

#### ARTICOLO 15

Le riunioni del comitato di sezione e delle assemblee dei soci dovranno essere verbalizzate e controfirmate dal presidente e dal segretario su appositi registri forniti dalla sede centrale.

#### ARTICOLO 16

Le sezioni sono il braccio operativo del consiglio di amministrazione per il territorio di loro competenza. Scopo principale delle sezioni è quello di rappresentare l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi a livello locale e in particolar modo presso enti e comitati vitivinicoli.

Le sezioni si occupano altresì dei contatti con i singoli soci. La sezione è competente solo sul territorio a essa assegnato.

Le direttive organizzative di ogni attività e le prese di posizione devono essere conformi alle linee stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Assoenologi.

#### ARTICOLO 17

Ogni attività di sezione deve riguardare unicamente i soci ad essa appartenenti.

Qualsiasi attività che interessi più di una sezione diventa nazionale, e quindi deve essere approvata dalla presidenza e organizzata e gestita dalla



sede centrale con il contributo della sezione o delle sezioni richiedenti.

#### ARTICOLO 18

Qualsiasi utilizzo da parte della sezione del marchio o del logo dell'Associazione enologi enotecnici italiani – Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi, deve essere autorizzato dal presidente nazionale, così come la collaborazione della sezione con enti e organizzazioni varie per incontri, meeting, attività e manifestazioni in genere.

#### ARTICOLO 19

I meeting, incontri, ecc. organizzati dalla sezione devono essere autorizzati dalla sede centrale attraverso l'invio del relativo modulo debitamente compilato e firmato dal presidente di sezione e comprensivo di programma completo di relatori, relazioni, eventuali sponsor e del piano dei conti, almeno trenta giorni prima della manifestazione.

#### ARTICOLO 20

Alla sezione, su delibera annuale del consiglio di amministrazione, potranno essere fornite, su richiesta scritta e motivata della sezione, carta intestata, buste, cartoncini-invito prestampati, indirizzari su etichette autoadesive, che dovranno essere utilizzati unicamente per gli scopi motivati sulla richiesta approvata dalla direzione.

La stampa di carta intestata, buste, cartoncini-invito, eccetera, dovrà essere conforme all'impostazione nazionale stabilita dal consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 21

Gli inviti e qualsiasi comunicazione inviati dalla sezione ai propri associati o a organizzazioni, enti e via dicendo dovranno essere spediti in copia alla sede centrale.

#### ARTICOLO 22

Le sezioni non hanno propria contabilità e non possono fare emettere da terzi fatture o documenti per conto e in nome dell'Associazione enologi enotecnici italiani – Organizzazione nazio-

nale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi, se non dietro preventiva autorizzazione della direzione.

Ogni loro attività autorizzata è fatturata dalla sede centrale e ogni loro spesa è sostenuta dalla sede centrale.

La comunicazione dei fatti soggetti a fatturazione deve essere fatta alla sede centrale nelle forme e termini di legge. La sede centrale in caso di mancata autorizzazione della direzione o in assenza di copertura finanziaria respingerà la fattura.

#### ARTICOLO 23

Ciascuna sezione può disporre di una capacità di spesa annuale approvata dal consiglio di amministrazione.

La sezione può disporre di quanto previsto fino al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali residui non utilizzati, al termine della gestione, non potranno più essere impiegati dalla sezione.

#### ARTICOLO 24

Ogni fattura, in entrata o in uscita, di competenza della sezione, nella descrizione, dovrà riportare il nome della sezione stessa.

I documenti incompleti, giunti fuori tempo per la registrazione o compilati non secondo le vigenti disposizioni, verranno rispediti al presidente di sezione.

#### ARTICOLO 25

Ciascuna sezione presenterà, all'inizio di ogni semestre, ovvero entro il 15 gennaio e il 15 luglio, il programma di massima delle attività al consiglio di amministrazione per l'approvazione, dando tempestiva comunicazione alla sede centrale delle eventuali modifiche o di nuove iniziative che venissero deliberate dal comitato di sezione nel corso dell'attuazione del programma.

La sede centrale, attraverso i consiglieri della sezione, vigilerà sull'operato della sezione stessa che dovrà essere conforme a quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

Ogni attività deve rispettare le norme fissate dal presente regolamento il cui controllo è demandato, ed è quindi

sotto la diretta responsabilità, ai consiglieri nazionali competenti per territorio.

Qualsiasi attività di sezione non deve coincidere, nelle date e nei tempi, con attività nazionali, e deve essere anticipata o posticipata di 20 giorni dalle medesime e di 15 giorni per corsi di aggiornamento se annualmente programmati.

#### ARTICOLO 26

Gli enologi e gli enotecnici o laureati in viticoltura ed enologia per diventare soci dovranno far pervenire domanda intestata al presidente del consiglio di amministrazione redatta su apposito modulo fornito dalla sede centrale, compilato in ogni parte e sottoscritto con firma autografa, ma indirizzata al presidente di sezione di competenza. Le domande incomplete vengono respinte al mittente con la richiesta di completamento.

#### ARTICOLO 27

La sede centrale trasmette la domanda completa degli allegati al presidente della sezione per territorio di competenza che dovrà, per ogni domanda, sottoscrivere il parere positivo o negativo per l'accettazione. Il parere deve essere trasmesso con la domanda entro novanta giorni e non è comunque vincolante ma deve essere motivato. L'ammissione o meno a socio è di unica competenza del consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 28

La sottoscrizione della domanda comporta automaticamente l'incondizionato impegno a partecipare attivamente alla vita sociale e all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti previsti dal medesimo e dal consiglio di amministrazione.

#### ARTICOLO 29

Il componente del comitato di sezione che per tre volte consecutive non dà comunicazione scritta della propria impossibilità a intervenire alla riunione del comitato di sezione viene considerato dimissionario.





## IL REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI SOCI DELL'ASSOENOLOGI

OGNI ANNO, IN OGNI SEZIONE, VIENE CONVOCATA UN'ASSEMBLEA SEPARATA PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI. SOLO I DELEGATI ELETTI NELLE ASSEMBLEE SEPARATE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL SEGUENTE REGOLAMENTO, HANNO DIRITTO DI VOTO E DI PAROLA NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE. LE ASSEMBLEE SEPARATE SONO CONVOCATE CONGIUNTAMENTE A QUELLA NAZIONALE, CON LO STESSO ORDINE DEL GIORNO E CON UN'UNICA CONVOCAZIONE PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

ANCHE QUESTO DOCUMENTO È STATO APPROVATO IL 18 DICEMBRE

### ARTICOLO 1

L'assemblea generale dei soci è costituita dai delegati delle assemblee separate dei soci, qualora il numero dei soci sia superiore a 3000.

### ARTICOLO 2

Ciascuna assemblea separata raggruppa i soci residenti, ovvero operativi, nelle seguenti aree: assemblea separata Abruzzo e Molise; assemblea separata Alto Adige; assemblea separata Campania; assemblea separata Emilia: Prov. di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia; assemblea separata Friuli Venezia Giulia; assemblea separata Lazio e Umbria; assemblea separata Lombardia e Liguria; assemblea separata Marche; assemblea separata Piemonte e Valle d'Aosta; assemblea separata Puglia, Basilicata e Calabria; assemblea separata Romagna: Prov. di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini; assemblea separata Sardegna; assemblea separata Sicilia; assemblea separata Toscana; assemblea separata Trentino; assemblea separata Veneto Occidentale: Prov. di Padova, Verona e Vicenza; assemblea separata Veneto Centro Orientale: Prov. di Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia.

I soci dipendenti o proprietari possono iscriversi in deroga al riferimento della residenza nell'assemblea separata competente per area in cui l'azienda ha la sede legale.

I soci liberi professionisti sono iscritti all'assemblea separata competente secondo il loro luogo di residenza.

I soci residenti all'estero sono raggruppati nell'assemblea separata in cui l'assoenologi ha la sede legale.

### ARTICOLO 3

L'assemblea generale si riunisce presso la sede dell'assoenologi o altrove, purché in Italia.

### ARTICOLO 4

Le assemblee separate sono convocate dal consiglio di amministrazione che ne fissa il calendario, con le modalità previste dagli articoli 13, 15 e 16 dello Statuto sociale.

### ARTICOLO 5

Nelle assemblee separate ogni socio, iscritto da almeno novanta giorni nel Libro soci, ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute. Egli non può farsi rappresentare da altro socio.

### ARTICOLO 6

Le assemblee separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, ma votano solo per la nomina dei delegati. Eleggono, su designazione del comitato di sezione competente, un delegato per ogni dieci soci intervenuti in proprio in assemblea separata.

Se il numero dei votanti non è un esatto multiplo di dieci, e il resto supera i cinque, viene eletto un delegato anche per questo resto. Ciascun delegato rappresenta dieci voti.

Nessun delegato eletto può ricevere deleghe. I delegati debbono essere soci ed essere presenti di persona

alle assemblee separate.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci non delegati ma senza diritto di voto e di parola.

### ARTICOLO 7

L'assemblea separata ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se i soci intervenuti rappresentano almeno la metà dei voti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, ma elegge un delegato purché siano presenti almeno sei soci.

### ARTICOLO 8

L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita, se in prima convocazione i delegati intervenuti rappresentano almeno la metà dei voti che spettano a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni si prendono in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai soci e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea generale straordinaria delibera con voto favorevole di tanti delegati che rappresentino oltre la metà dei voti spettanti a tutti i soci rappresentati, se in prima convocazione, e la maggioranza assoluta dei presenti, se in seconda convocazione, fatta eccezione per quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 dello Statuto sociale.

Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richieda diverse specifiche maggioranze.



## ARTICOLO 9

Le assemblee separate sono presiedute dal consigliere di amministrazione in carica rappresentante il territorio; in caso di più amministratori, in ordine di anzianità d'incarico; in caso di loro impedimento o assenza da un socio nominato dall'assemblea. Fungerà da segretario il direttore dell'assoenologi o in caso di suo impedimento altra persona designata dalla direzione centrale e approvata dall'assemblea. Il verbale firmato dal presidente e dal segretario verrà rimesso, a cura di quest'ultimo, al presidente dell'assemblea generale. L'assemblea generale è presieduta e funziona a norma di quanto sancito dall'articolo 17 dello Statuto sociale.

## ARTICOLO 10

Ogni gruppo di soci aggregato in un'assemblea separata, avrà diritto ad essere rappresentato nel consiglio di amministrazione da un numero di consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci così calcolato:

- a) n. 1 consigliere scelto tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica non superi le 200 unità;
- b) n. 2 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica sia compresa fra le 201 e le 400 unità;
- c) n. 3 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica superi le 400 unità.

Le consistenze sopra citate devono

essere calcolate sul numero dei soci regolarmente iscritti e in regola con le contribuzioni sociali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si dovrà provvedere al rinnovo del consiglio di amministrazione. Pertanto il numero dei consiglieri eleggibili, a norma dell'articolo 19 dello Statuto, viene determinato secondo i parametri di rappresentatività numerica definiti al paragrafo precedente contestualmente alla convocazione delle assemblee separate e generale.

I nomi dei candidati designati da ogni assemblea separata dovranno essere comunicati alla sede centrale non oltre tre giorni dallo svolgimento dell'assemblea separata.

## ARTICOLO 11

Il comitato di sezione in carica propone una lista di nomi in ordine di preferenza pari a un massimo del 10% in più dei delegati spettanti sulla base del numero dei soci appartenenti al territorio di sua competenza.

L'assemblea separata nomina tre scrutatori che hanno il compito di verificare la regolarità di ogni operazione di voto.

Il presidente dell'assemblea separata dichiarerà la medesima aperta. Il segretario subito dopo la dichiarazione di apertura verificherà la presenza in sala delle persone proposte come candidati cancellandone gli assenti. Dopo quindici minuti dall'apertura dell'assemblea separata verrà consegnata al segretario la lista dei presenti che determinerà il numero di delegati

effettivi da votare per l'assemblea generale. Le votazioni avverranno chiamando in ordine i nomi della lista, e registrando le prime dieci preferenze dei presenti fino all'esaurimento del numero di delegati da votare. I voti che non raggiungono le dieci preferenze non sono persi ma i soci possono rivotare. I soci votanti devono presentare un documento di identità valido o essere riconosciuti dagli scrutatori. In caso di rinnovo delle cariche sociali il comitato di sezione in carica propone il/i candidato/i al consiglio di amministrazione in base al numero di soci di cui all'articolo 19 dello Statuto sociale. L'assemblea separata convaliderà o meno il/i candidato/i a mezzo votazione per alzata di mano, salvo che venga richiesto il voto per scheda nominativa dalla maggioranza dei soci presenti. Risulteranno designati dall'assemblea separata i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti sulla base del numero di consiglieri stabiliti dall'articolo 19 dello Statuto sociale. I candidati per essere votati dovranno essere presenti in assemblea separata secondo le modalità indicate precedentemente. Il segretario procederà quindi alla stesura del verbale dell'assemblea separata che, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, sarà rimesso al presidente dell'assemblea generale entro tre giorni dall'assemblea separata con i nomi del/i delegato/i eletto/i per l'assemblea generale e con l'indicazione dei nomi dei candidati designati al consiglio di amministrazione.